



LARA GIOVANNINI

VIA SANDRO PERTINI 32
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

CONSULENTE DEL LAVORO

TEL 051 454116
FAX 051 455795
CELL 349 3238116

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

San Lazzaro di Savena, 24 Settembre 2020

CIRCOLARE N. 7: LAVORO AGILE O CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI DIPENDENTI CON FIGLI IN QUARANTENA PER CONTATTI SCOLASTICI.

Il Decreto Legge n. 111 dell'8 Settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 Settembre 2020, introduce disposizioni urgenti per far fronte ad esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seguito dell'applicazione delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" predisposte dall'Istituto superiore della sanità, i genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell'infanzia si potranno trovare a fronteggiare periodi di **quarantena obbligatoria** disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

L'art. 5 del Decreto prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, alla fruizione di un congedo straordinario per i genitori che si trovino a fronteggiare il periodo di **quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente minore di quattordici anni**.

L'art.5, comma 1 del Decreto n. 111/2020 prevede che un **genitore lavoratore dipendente** può svolgere la prestazione di lavoro in **modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della **quarantena**

- Del **figlio convivente, minore di quattordici anni**,
- **Disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL** territorialmente competente a seguito di **contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico**.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile, **uno dei genitori**, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio fruendo di un **congedo straordinario**.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure previste dall'art. 5 del DL n. 111/2020 (lavoro agile o congedo straordinario), ovvero

- Svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile, ovvero
- Non svolge alcuna attività lavorativa,

l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure previste dal DL n. 111/2020.

Per i periodi di congedo è prevista la corresponsione da parte dell'INPS di **un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione**, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 151/2001.

Le misure previste dall'art. 5 del DL n. 111/2020 sono fruibili per periodi in ogni caso compresi **entro il 31 Dicembre 2020**.

Rimanendo a Vs disposizione, cordialmente salutiamo.

Studio Giovannini Lara